

Mail: POSTA CERTIFICATA: RICHIESTA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE DI RUSSO ROSARIA ANNO SCOLASTICO 2017 2018 DEL 26 SETTEMBRE 2017

Mittente: Per conto di: federico.tanda

Destinatario/i: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it,
uspce@postacert.istruzione.it, drca@postacert.istruzione.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: RICHIESTA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE DI RUSSO ROSARIA ANNO SCOLASTICO 2017 2018 DEL 26 SETTEMBRE 2017

Data: 26/09/2017

<p> </p>

<p style="margin-bottom: 0cm;" align="CENTER">Spetl.le MIUR</p>

<p style="margin-left: 1.25cm; margin-bottom: 0cm;" align="CENTER">in persona del Ministro pro tempore</p>

<p style="margin-bottom: 0cm;" align="CENTER">Sede legale in Roma</p>

<p style="margin-bottom: 0cm;" align="CENTER">Via Trastevere, 76 - 00153 Roma</p>

<p style="margin-bottom: 0cm;" align="CENTER">Pec: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it</p>

<p style="margin-bottom: 0cm;" align="CENTER"> </p>

<p style="margin-bottom: 0cm;" align="CENTER">Spett.le USR Campania</p>

<p style="margin-bottom: 0cm;" align="CENTER">In persona del legale rapp.te pro tempore</p>

<p style="margin-bottom: 0cm;" align="CENTER">Sede in via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 Napoli</p>

<p style="margin-bottom: 0cm;" align="CENTER">Pec: drca@postacert.istruzione.it</p>

<p style="margin-bottom: 0cm;" align="CENTER"> </p>

<p style="margin-bottom: 0cm;" align="CENTER">Spett.le CSA Direzione Provinciale di Caserta</p>

<p style="margin-bottom: 0cm;" align="CENTER">In persona del legale rapp.te pro tempore </p>

<p style="margin-bottom: 0cm;" align="CENTER">Ufficio di Segreteria per la Conciliazione</p>

<p style="margin-bottom: 0cm;" align="CENTER">Via S. Lubich, 6 – Area Saint Gobain - 81100 Caserta</p>

<p style="margin-bottom: 0cm;" align="CENTER">Pec: uspce@postacert.istruzione.it</p>

<p style="margin-bottom: 0cm;" align="CENTER"> </p>

<p style="margin-bottom: 0cm;" align="CENTER"> </p>

Trasmissione telematica a mezzo P.E.C. Del 26/09/2017.

OGGETTO: Richiesta di tentativo di conciliazione con assegnazione provvisoria interprovinciale nella provincia di Caserta per l'anno 2017-2018 per la scuola dell'infanzia anche su posto di sostegno senza titolo (ex art. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.I. Del 29/11/2007 e 410 cpc, richiamato dal comma 2 art. 17, mobilit` del personale docente educativo) tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione e arbitrato apportate dal codice di procedura civile dall'art. 31 della L. n.183 del 4/11/2010, per mancata assegnazione provvisoria della mobilit` annuale a seguito della pubblicazione delle operazioni della graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale del personale docente di scuola dell'infanzia posto comune del 25/08/2017 prot. n.11633 e delle successive rettifiche del 31/08/2017 prot.11935, del 04/09/2017 prot. n.12085, del 05/09/2017 prot. 12235 e del 05/09/2017 prot. 12231, ai provvedimenti di assegnazione provvisoria interprovinciale del personale docente di scuola dell'infanzia posto comune per l'anno scolastico 2017-2018, con contestuale istanza di accesso agli atti.

La sottoscritta RUSSO ROSARIA nata a

assunta con contratto datato 01/09/2014 (prot. n. 3379 del 01/09/2014 - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA), docente di scuola dell'infanzia posto comune a tempo indeterminato da graduatoria ad esaurimento con decorrenza giuridica dal 01/09/2014 e decorrenza economica dal 01/09/2014, titolare presso l'Istituto Comprensivo “Petrarca” di Montevarchi (AR)

DICHIARA

ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 cos` come modificato ed integrato dall'articolo 15 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall'articolo 15, comma 1, Legge 183/2011, consapevole delle responsabilit` di natura procedurale e penale previste ai sensi dell'art. 26 della Legge n.15/1968 e degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, la falsit` negli atti e l'uso di atti falsi, di aver presentato, nei tempi previsti, domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale - punteggio 12 con precedenza art. 8, comma 1 punto IV lettera m, del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'anno scolastico 2017/2018, con individuazione dei Comuni e dei distretti della Provincia di Caserta più vicini al proprio nucleo familiare, in ragione delle imprescindibili esigenze di famiglia, come da preferenze indicate nella domanda nella provincia di Caserta per l'a.s. 2017-2018 per la scuola dell'infanzia con

posizione in graduatoria con punteggio 18+6 - ponendo in termini di preliminare valutazione ai fini dei successivi trasferimenti la sua oggettiva condizione di madre lavoratrice di due figlie, la prima di 11 anni e la seconda di 8 anni, quindi,

- di aver presentato a mezzo P.E.C. - ricevuta di Protocollo MIUR datata 14/09/2017, prot. n. 12791 – AOOUSPCE - Ambito territoriale di Caserta, domanda con cui la sottoscritta si rendeva disponibile a ricoprire posto di sostegno senza titolo in tutto l'Ambito Caserta;

** **

- di essere coniugata e di avere due figlie minorenni: Tanda Emilia nata a .l 22/07/2006 e Tanda Maria Chiara nata 20/04/2009, residenti in l n. 44;

** **

- di aver conseguito il diploma di maturità magistrale in data 12/10/1993 (a. s. 1992/1993) presso l'Istituto Magistrale Statale “N. Iommelli” di Aversa (CE) con votazione 43/60;

** **

- di avere l'abilitazione riservata all'insegnamento scuola dell'infanzia conseguita ai sensi dell' O.M. 153 del 15/06/1999, con votazione 75,70/100;

** **

- di avere l'abilitazione riservata all'insegnamento scuola primaria conseguita ai sensi dell' O.M. 33 del 07/02/2000, con votazione 80/100;

** **

- di aver superato l'anno di prova per il ruolo a tempo indeterminato di docente di di scuola dell'infanzia, avendo avuto la conferma nel ruolo di appartenenza;

- di aver svolto, prima di essere immessa in ruolo il 01/09/2014, servizio di docenza pari a 12 anni in scuole paritarie dell'infanzia e servizio di docenza pari a 3 anni in una scuola materna, insegnando e svolgendo anche attività specifiche in classi in cui vi erano bambini con disabilità. Motivo per cui la scrivente ha maturato competenze nell'affrontare l'insegnamento e l'integrazione dei disabili, essendo in grado di offrire di più rispetto ad un collega, precario o non, che non ha titolo o esperienze. Di tale orientamento è anche il Tribunale di Reggio Emilia che, con due ordinanze – in allegato - la n.180 del 23/1/2017 e la n. 848 del 27/3/2017, stabilisce “ nell’attribuzione dei posti di sostegno in deroga, i docenti di ruolo collocati nelle graduatorie dei richiedenti assegnazione provvisoria hanno la precedenza sui docenti precari collocati nelle graduatorie ad esaurimento e nelle

graduatorie di istituto “. Con tali ordinanze il Tribunale di Reggio Emilia ha ritenuta illegittima la prassi utilizzata statuendo che “ dopo aver verificato l’inesistenza di personale specializzato, il Miur è tenuto a iniziare le operazioni di copertura con i docenti comuni che abbiano fatto domanda di assegnazione provvisoria e siano comunque inseriti nella specifica graduatoria, e tanto certamente prima di dar corso ad ogni altra assegnazione a tempo determinato. Ancor prima che giuridicamente legittimo questo meccanismo è anche logico dal momento che non si comprende perché il Ministero dovrebbe utilizzare personale precario quando sia disponibile personale in ruolo “.

VISTO

Il combinato disposto degli articoli 7 co.13 e 9 co.2 del CCNL per l’a.s. 2017/2018 che rispettivamente e testualmente recitano “ la sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo art.9 “ e “ omissis…….Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato

Il precedente insegnamento (per oltre 15 anni) della scrivente in scuole dell'infanzia, oltre che in classi con bambini con disabilità, che garantirebbe il principio di continuità didattica nell’esclusivo interesse dell’alunno e considerata la disponibilità di posti di sostegno in codesta provincia;

Il buon diritto della scrivente all'assegnazione provvisoria negli ambiti della provincia di Caserta come indicati nella domanda per motivi di illegittimità e disparità di trattamento che saranno meglio esposti, eventualmente, nella sede giudiziaria e per il titolo di precedenza indicato ovvero lo svolgimento della funzione di genitorialità per la crescita dei figli minori di anni 18, che costituisce un diritto inviolabile che deve essere tutelato in ogni sede ed in partiticolare dall'Amministrazione pubblica, trattandosi della necessità di tutelare esigenze della funzione genitoriale che trova il proprio fondamento in valori che sono protetti a livello costituzionale, quali il diritto dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 29 Cost.), e la tutela della maternità ed infanzia (art. 31, comma 2, Cost.)

Con la presente

la sottoscritta RUSSO ROSARIA CHIEDE, nell'ambito della procedura delle assegnazioni provvisorie, per l'anno scolastico 2017/2018, relativa alla scuola dell'infanzia, attivazione di un

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

ai sensi dell'art.135 del CCNL del 29/11/2007, richiamato dal comma 2 dell'art. 17 del CCNL mobilità del personale docente, educativo ed Ata per poter usufruire, in corretta applicazione della normativa vigente, di assegnazione provvisoria interprovinciale in deroga dei posti di sostegno (anche spezzoni di orario cumulabili nello stesso ambito) per la provincia di Caserta per le classi di concorso infanzia e primaria al termine delle operazioni previste per il conferimento degli incarichi annuali ai docenti di ruolo e ai docenti a tempo determinato in possesso del relativo titolo di specializzazione.

Con avvertenza che in difetto di modifica, da parte di codesti uffici, della procedura di mancata assegnazione provvisoria interprovinciale, l'istante, suo malgrado, sarà costretta ad adire la competente Autorità giudiziaria, anche in via d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

Contestualmente formula rituale

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi della legge n.241/90 chiedendo di estrarre copia dei seguenti documenti:

Documentazione attestante la precedenza di ciascun docente presente nella graduatoria di cui all'oggetto con punteggio uguale e/o inferiore all'istante che la precedono.

Le graduatorie relative all'assegnazione provvisoria per la classe di concorso insegnanti di scuola dell'infanzia non specificano quale tipo di precedenza possiedono i docenti in esse inserite, l'istante al fine di far valere nelle opportune sedi giudiziarie i propri diritti ed interessi legittimi eventualmente lesi, e considerato il carattere urgente della richiesta, ha interesse a conoscere il tipo di precedenza posseduto da ciascuno ai sensi degli articoli 22, 24 e 25 legge 7 agosto 1990 n.241 (possibilità di esaminare ed estrarre copia dei documenti amministrativi per il privato che abbia la titolarità di un interesse).

Si fa presente che ove dovesse essere differito e/o non consentito l'esercizio del diritto di accesso entro i termini di legge, si proporrà azione giudiziaria utile per la tutela dei propri diritti.

Per le comunicazioni inerenti la presente procedura indica i seguenti recapiti:

- Russo Rosaria via Ettore Corcioni n.44 - 81031 Aversa (CE)

Cell. 3495735597

Mail : rosaria.russol7@istruzione.it

Pec : federico.tanda@avvocatismcv.it

SI ALLEGANO: 1) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE DI RUSSO ROSARIA DEL 26 SETTEMBRE 2017, IN FORMATO PDF;

2) DOCUMENTO D'IDENTITÀ E CODICE FISCALE DI RUSSO ROSARIA, IN FORMATO PDF;

3) ORDINANZE N. 180 DEL 23 GENNAIO 2017 E N. 848 DEL 27 MARZO 2017, IN UN UNICO FORMATO PDF.

Aversa, 26 settembre 2017

F.to Rosaria Russo

<p> i</p>

graduatoria con punteggio 18+6 - ponendo in termini di preliminare valutazione ai fini dei successivi trasferimenti la sua oggettiva condizione di madre lavoratrice di due figlie, la prima di 11 anni e la seconda di 8 anni, quindi, entrambe di età inferiore ai 12 anni;

- di aver presentato a mezzo P.E.C. - ricevuta di Protocollo MIUR datata 14/09/2017, prot. n. 12791 – AOOUSPCE - Ambito territoriale di Caserta, domanda con cui la sottoscritta si rendeva disponibile a ricoprire posto di sostegno senza titolo in tutto l'Ambito Caserta;

**- di essere coniugata e di avere due figlie minorenni: Tanda Emilia nata : il 22/07/2006
e Tanda Maria Chiara nata 20/04/2009, residenti in .**

- di aver conseguito il diploma di maturità magistrale in data 12/10/1993 (a. s. 1992/1993) presso l'Istituto Magistrale Statale "N. Iommelli" di Aversa (CE) con votazione 43/60;

- di avere l'abilitazione riservata all'insegnamento scuola dell'infanzia conseguita ai sensi dell' O.M. 153 del 15/06/1999, con votazione 75,70/100;

- di avere l'abilitazione riservata all'insegnamento scuola primaria conseguita ai sensi dell' O.M. 33 del 07/02/2000, con votazione 80/100;

- di aver superato l'anno di prova per il ruolo a tempo indeterminato di docente di di scuola dell'infanzia, avendo avuto la conferma nel ruolo di appartenenza;

- di aver svolto, prima di essere immessa in ruolo il 01/09/2014, servizio di docenza pari a 12 anni in scuole paritarie dell'infanzia e servizio di docenza pari a 3 anni in una scuola materna, insegnando e svolgendo anche attività specifiche in classi in cui vi erano bambini con disabilità. Motivo per cui la scrivente ha maturato competenze nell'affrontare l'insegnamento e l'integrazione dei disabili, essendo in grado di offrire di più rispetto ad un collega, precario o non, che non ha titolo o esperienze. Di tale orientamento è anche il Tribunale di Reggio Emilia che, con due ordinanze – in allegato - la n.180 del 23/1/2017 e la n. 848 del 27/3/2017, stabilisce “ nell’attribuzione dei posti di sostegno in deroga, i docenti di ruolo collocati nelle graduatorie dei richiedenti assegnazione provvisoria hanno la precedenza sui docenti precari collocati nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto “. Con tali ordinanze il Tribunale di Reggio Emilia ha ritenuta illegittima la prassi utilizzata statuendo che “ dopo aver verificato l'inesistenza di personale specializzato, il Miur è tenuto a iniziare le operazioni di copertura con i docenti comuni che abbiano fatto domanda di assegnazione provvisoria e siano comunque inseriti nella specifica graduatoria, e tanto certamente prima di dar corso ad ogni altra assegnazione a tempo determinato. Ancor prima che giuridicamente legittimo questo meccanismo è anche logico dal momento che non si comprende perché il Ministero dovrebbe utilizzare personale precario quando sia disponibile personale in ruolo “.

VISTO

- Il combinato disposto degli articoli 7 co.13 e 9 co.2 del CCNL per l'a.s. 2017/2018 che rispettivamente e testualmente recitano “ la sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo art.9 “ e “ omissis.....Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato “;**
- Il precedente insegnamento (per oltre 15 anni) della scrivente in scuole dell'infanzia, oltre che in classi con bambini con disabilità, che garantirebbe il principio di continuità didattica nell'esclusivo interesse dell'alunno e considerata la disponibilità di posti di sostegno in codesta provincia;**

- Il buon diritto della scrivente all'assegnazione provvisoria negli ambiti della provincia di Caserta come indicati nella domanda per motivi di illegittimità e disparità di trattamento che saranno meglio esposti, eventualmente, nella sede giudiziaria e per il titolo di precedenza indicato ovvero lo svolgimento della funzione di genitorialità per la crescita dei figli minori di anni 18, che costituisce un diritto inviolabile che deve essere tutelato in ogni sede ed in particolare dall'Amministrazione pubblica, trattandosi della necessità di tutelare esigenze della funzione genitoriale che trova il proprio fondamento in valori che sono protetti a livello costituzionale, quali il diritto dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 29 Cost.), e la tutela della maternità ed infanzia (art. 31, comma 2, Cost.)

Con la presente

la sottoscritta **RUSSO ROSARIA CHIEDE**, nell'ambito della procedura delle assegnazioni provvisorie, per l'anno scolastico 2017/2018, relativa alla scuola dell'infanzia, attivazione di un

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

ai sensi dell'art.135 del CCNL del 29/11/2007, richiamato dal comma 2 dell'art. 17 del CCNL mobilità del personale docente, educativo ed Ata per poter usufruire, in corretta applicazione della normativa vigente, di assegnazione provvisoria interprovinciale in deroga dei posti di sostegno (anche spezzoni di orario cumulabili nello stesso ambito) per la provincia di Caserta per le classi di concorso infanzia e primaria al termine delle operazioni previste per il conferimento degli incarichi annuali ai docenti di ruolo e ai docenti a tempo determinato in possesso del relativo titolo di specializzazione.

Con avvertenza che in difetto di modifica, da parte di codesti uffici, della procedura di mancata assegnazione provvisoria interprovinciale, l'istante, suo malgrado, sarà costretta ad adire la competente Autorità giudiziaria, anche in via d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

Contestualmente formula rituale

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi della legge n.241/90 chiedendo di estrarre copia dei seguenti documenti:

Documentazione attestante la precedenza di ciascun docente presente nella graduatoria di cui all'oggetto con punteggio uguale e/o inferiore all'istante che la precedono.

Le graduatorie relative all'assegnazione provvisoria per la classe di concorso insegnanti di scuola dell'infanzia non specificano quale tipo di precedenza possiedono i docenti in esse inserite, l'istante al fine di far valere nelle opportune sedi giudiziarie i propri diritti ed interessi legittimi eventualmente lesi, e considerato il carattere urgente della richiesta, ha interesse a conoscere il tipo di precedenza posseduto da ciascuno ai sensi degli articoli 22, 24 e 25 legge 7 agosto 1990 n.241 (possibilità di esaminare ed estrarre copia dei documenti amministrativi per il privato che abbia la titolarità di un interesse).

Si fa presente che ove dovesse essere differito e/o non consentito l'esercizio del diritto di accesso entro i termini di legge, si proporrà azione giudiziaria utile per la tutela dei propri diritti.

Per le comunicazioni inerenti la presente procedura indica i seguenti recapiti:

- Russo Rosaria

• Cell. 3

• Mail :

• Pec : 1

26 settembre 2017

Rosaria Russo

